

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: ANNULLAMENTO e/o REVOCA, IN VIA DI AUTOTUTELA e/o comunque ritiro, della DELIBERAZIONE N. 195 del 12 aprile 2012, avente ad oggetto: " indizione procedura aperta -pubblico incanto- per l'affidamento della fornitura del Servizio triennale di Vigilanza armata e non armata, da effettuare presso i Presidi e uffici sanitari insistenti sul territorio di competenza dell' ASL NAPOLI 3 SUD", del relativo BANDO di GARA e di tutti gli altri atti connessi e successivi.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Servizio e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di Legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità tecnica ed amministrativa della stessa resa dal Direttore del Servizio a mezzo di sottoscrizione della presente.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

PREMESSO:

- che con deliberazione del Direttore Generale n. 10 del 25/10/2011 veniva approvata, ai sensi degli artt. 63 e 66 del D.Lgsvo n. 163/06 e ss.mm. ed ii., la preinformazione dell'intenzione dell'amministrazione di indire autonome procedure di gara per l'acquisizione della fornitura di beni e servizi;
- che con una prima determina dirigenziale n. 130 del 19/12/2011, il Direttore U.O.C. Affari Generali - Dr Massimo Lauri - approvava il Disciplinare Tecnico per l'affidamento del Servizio di Vigilanza armata e Vigilanza non armata;
- che questa ASL, dopo aver richiesto autorizzazione alla SO.RE.SA, ha pubblicato il bando di preinformazione relativo a n. 8 gare, tra cui anche la gara del Servizio triennale Vigilanza armata e Vigilanza non armata sulla Gazzetta Ufficiale Comunità Europea ed in pari data ha pubblicato la stessa sul sito dell'ASL NAPOLI 3 SUD;
- che con una successiva determina dirigenziale n. 30 del 06/02/2012, il Direttore U.O.C. Affari Generali - Dr. Massimo Lauri - per i motivi in essa esposti annullava la determina dirigenziale n. 130/2011 e con essa il Disciplinare Tecnico per l'affidamento del Servizio di Vigilanza armata e Vigilanza non armata e contestualmente approvava il nuovo Disciplinare Tecnico per l'affidamento del Servizio di Vigilanza armata e Vigilanza non armata, da effettuare nei Presidi Ospedalieri e Strutture Sanitarie ed Amministrative insistenti sul territorio di competenza dell'ASL NA 3 Sud, per il periodo di anni tre;
- che dal predetto Disciplinare Tecnico si rilevava che la spesa annua doveva essere di €

7.008.743,04 oltre IVA, di cui:

- € 140.174,86 oltre IVA - oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- € 6.167.693,87 oltre IVA - oneri per manodopera non soggetti a ribasso d'asta;
- € 700.874,30 oltre IVA - totale soggetto a ribasso d'asta;

- che per l'affidamento del servizio di che trattasi, al fine di ottenere, da parte di concorrenti, offerte economicamente convenienti e tecnicamente rispondenti alle esigenze dell'Azienda, si riteneva necessario procedere a mezzo procedura di gara ad evidenza pubblica;
- che, pertanto, veniva indetta la gara con la delibera n.195 del 12 aprile 2012 con la quale venivano approvati tutti gli atti ad essa connessi;

Accertato:

che l'argomento riportato in oggetto rientra nelle previsioni della norma che regola gli atti di competenza della Dirigenza Aziendale;

Ritenuto:

- di dover, comunque, provvedere in merito alla cura degli aspetti tecnici e degli atti di competenza di questo Servizio ;

Considerato:

- che la gara veniva pubblicata sulla GUCE in data 10 maggio 2012, sulla GURI n 54 in data 11 maggio 2012 e sui quotidiani a tiratura nazionale: Corriere della sera e Gazzetta Appalti ed Aste Pubbliche e su quelli a tiratura regionale: Repubblica ed il Mattino tutti in data 22 maggio 2012;
- che ancor prima dell'acquisizione delle offerte ed anche prima della scadenza del bando di partecipazione della predetta gara, sono sopravvenuti elementi che **inducono ad annullare e/o revocare, in via di autotutela, tutti gli atti di gara** e riservarsi di indire nuova procedura ad evidenza pubblica, per le ragioni che seguono:
- che la pubblicazione degli atti di gara è tuttora in corso in quanto, i termini fissati per la presentazione delle offerte erano stati fissati al 18 giugno 2012 ore 12,00;
- che numerosi soggetti interessati alla procedura hanno richiesto una serie di chiarimenti in relazione agli atti di gara;
- che si è rivelato necessario, a seguito dei quesiti di cui all'allegato n.1, che si allega con nota alla presente, formulati da alcuni degli operatori, fornire delle risposte che sono state inviate direttamente a quanti ne avevano fatto richiesta e nel contempo, sono stati pubblicati, all'albo pretorio dell'Azienda, tutti i quesiti formulati con le rispettive risposte fornite dal Responsabile del procedimento;
- che i chiarimenti richiesti hanno riguardato, essenzialmente, difficoltà interpretative inerenti il disciplinare tecnico allegato, quale parte integrante e sostanziale, alla delibera di indizione della gara, mettendone in evidenza errori materiali ed omissioni di riferimenti normativi, in particolare l'erronea applicazione dell'Art.81 comma 3 bis del Dlgs 163/06 abrogato con il D.L.201/2011;

Ritenuto

- che è del tutto probabile, quindi, che in ipotesi di prosecuzione della procedura di gara sorgano incertezze e dubbi interpretativi in ordine alle modalità di esecuzione del servizio previste nel disciplinare tecnico;
- che salvo il carattere assorbente di quanto sopra esposto si ritiene, poi, che l'eventuale prosecuzione della gara in oggetto possa ingenerare un lungo e complesso contenzioso giudiziario - con conseguente impossibilità di procedere in tempi brevi all'affidamento del servizio e potenziale grave pregiudizio dell'interesse pubblico al buon andamento, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- che per questi motivi, appare di gran lunga più opportuno procedere d'ufficio all'annullamento di tutti gli atti relativi alla procedura di cui trattasi ed alla successiva indi-

zione di nuova gara ad evidenza pubblica, nel rispetto delle prescrizioni di cui al codice degli appalti pubblici;

- che nell'AVVISO BANDO DI GARA pubblicato in uno alla delibera d'indizione alla voce ALTRE INFORMAZIONI l'Amministrazione ha dichiarato che : " l'ASL NAPOLI 3 SUD si riserva il diritto - con provvedimento motivato- di annullare la gara, di riservarsi l'apertura delle offerte o di non procedere all'aggiudicazione, in qualsiasi momento, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura";

Ritenuto, altresì,

- che l'interesse pubblico all'annullamento e/o revoca, in via di autotutela, degli atti di gara sia certamente prevalente rispetto all'interesse degli eventuali concorrenti alla prosecuzione ed all'aggiudicazione della gara, in considerazione, tra l'altro, della circostanza che le offerte non sono ancora pervenute e se dovessero pervenire non sarebbero aperte e resterebbero sigillate;
- che il termine ultimo fissato (18 giugno 2012) per la presentazione delle offerte non è ancora giunto a conclusione;
- che, pertanto, non è stata compiuta alcuna operazione di valutazione od esame di alcuna documentazione, tanto meno, vi è stato alcun provvedimento di aggiudicazione, neppure provvisorio, di talché non si è radicata e consolidata in capo ai probabili concorrenti alcuna posizione definitiva di vantaggio e/o anche solo di aspettativa;

Rivelato,

- che sotto altro profilo sussistono pure ragioni che rendono necessario l' annullamento e/o la revoca e/o, comunque, il ritiro dell'atto di indizione della gara e degli atti connessi e successivi, in quanto le caratteristiche del servizio dedotto in gara sono, nel frattempo, notevolmente mutate per le sopravvenute circostanze, non ascrivibili a questa amministrazione, che qui di seguito di riassumono:
- successivamente all'indizione della gara in argomento si è verificato un ampliamento del servizio di vigilanza armata in quanto alcune sedi dei S.E.R.T. dovranno essere aperti al pubblico anche nei giorni di sabato e domenica;
- che in alcuni presidi dell'ASL NAPOLI 3 Sud si sono verificati gravi episodi di effrazioni e di violenza, talvolta, comportando una seria preoccupazione per la salvaguardia dell'incolumità degli operatori e dei cittadini, da dover prevedere una rivalutazione dell'attribuzione del servizio di vigilanza armata presso i predetti presidi;
- sentito il parere favorevole del Direttore dell'Area Funzionale Affari Legali dell'Azienda;

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE

Per quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato:

- **annullare e/o revocare, in via di autotutela, e/o comunque ritiro, della deliberazione n.195 del 12 aprile 2012 di "indizione procedura aperta -pubblico incanto- per l'affidamento della fornitura del Servizio triennale di Vigilanza armata e non armata, da effettuare presso i Presidi e uffici sanitari insistenti sul territorio di competenza dell' ASL NAPOLI 3 SUD", e degli atti connessi e successivi;**
- riservarsi di indire nuova procedura ad evidenza pubblica per l'acquisizione del predetto servizio;
- Dare immediata esecutività al presente provvedimento, stante la ragione di massima urgenza di annullamento e/o revoca ,in via di autotutela, e/o comunque ritiro, della deliberazione n.195 del 12 aprile 2012 di e degli atti connessi e successivi;
- Dichiarare l'atto non soggetto a controlli ex art. 35, L. R. C. 32/1994;

- Inviare copia del presente provvedimento al Servizio proponente.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

- Dr.ssa Carmela FRONTOSO -

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto della regolarità della istruttoria compiuta dal Servizio nonché della dichiarazione di legittimità tecnica ed amministrativa resa dal Direttore del Servizio proponente con la sottoscrizione della proposta che precede;
vista la nota Prot. N. 990 del 13/06/2012 a firma del Direttore Sanitario, che si allega alla presente deliberazione costituendone atto integrante e sostanziale della stessa, con la quale ha dichiarato che " *stante la complessità della materia amministrativa, ritiene di non essere nelle condizioni di esprimere parere di dettaglio*";
nelle more della nomina del Direttore Amministrativo,

DELIBERA


Per quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato:

- **annullare e/o revocare in via di autotutela, e/o comunque ritiro, della deliberazione n.195 del 12 aprile 2012 di " indizione procedura aperta -pubblico incanto- per l'affidamento della fornitura del Servizio triennale di Vigilanza armata e non armata, da effettuare presso i Presidi e uffici sanitari insistenti sul territorio di competenza dell' ASL NAPOLI 3 SUD", e degli atti connessi e successivi;**
- riservarsi di indire nuova procedura ad evidenza pubblica per l'acquisizione del predetto servizio;
- Dare immediata esecutività al presente provvedimento, stante la ragione di massima urgenza di annullamento in via di autotutela e/o comunque ritiro, della deliberazione n.195 del 12 aprile 2012 e degli atti connessi e successivi;
- Dichiarare l'atto non soggetto a controlli ex art. 35, L. R. C. 32/1994;
- Inviare copia del presente provvedimento al Servizio proponente.

Rendere la presente immediatamente esecutiva.

Il Servizio proponente sarà responsabile in via esclusiva della esecuzione della presente deliberazione, curandone tutti i consequenziali provvedimenti.

IL DIRETTORE GENERALE
DR. MAURIZIO D'AMORA



prot. 990

del. 13/6/12



Al Direttore Generale
Dott. Maurizio D'Amora

oggetto : proposta deliberazione annullamento e/o revoca gara "Vigilanza armata e non armata"

In riferimento alla espressa volontà di revoca delle procedure di gara di cui alla delibera n. 195 del 12 aprile u.s. , lo scrivente, stante la complessità della materia amministrativa, ritiene di non essere nelle condizioni di esprimere parere di dettaglio.

Nel confermare la massima collaborazione istituzionale, l'occasione è gradita per i più distinti saluti.

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Giuseppe Russo

ALL. 1
(1 di 9)



Regione Campania
Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud

Corso Alcide de Gasperi, 167 - 80053 Castellammare di Stabia NA
P.I. C.F. - N°06322711216

UOC Servizio Acquisizione Beni e Servizi
Tel 081/8729009 fax 081/8729516
E-mail sabs@aslnapoli3sud.it Sito : www.aslnapoli3sud.it

Prot. N° 2377 del 04 GIU. 2012

Al Direttore U.O.C. Dr. ssa Angela Improta
Responsabile Albo Pretorio Informatico
relazioni_pubbliche@pec.aslnapoli3sud.it

SEDE

OGGETTO: Richiesta pubblicazione albo pretorio.

In ottemperanza a quanto disposto nella delibera n.1551 del 28/12/2010 " Dlgs n° 150 del 27/10/2009 - Istituzione Albo Pretorio -provvedimenti-",

si chiede

la pubblicazione, all'albo Pretorio informatico, delle precisazioni inerenti l'oggetto appresso indicato:

Oggetto: Procedura per l'affidamento del Servizio di vigilanza armata e non armata, da effettuare presso i presidi e uffici insistenti sul territorio di competenza dell'ASL NA 3 Sud, per il periodo di anni tre. C.I.G. 4124363C01 - PRECISAZIONI.

DATA iniziale di pubblicazione/AFFISSIONE all'albo pretorio informatico **04/giugno/2012;**

DATA finale di pubblicazione/DEFISSIONE all'albo pretorio informatico **18/giugno/2012**

Note alla pubblicazione: tutti gli atti di cui alla presente pubblicazione sono visibili anche presso l'ufficio del Responsabile del procedimento Dr. Francesco ROMANO - Servizio Acquisizione Beni e Servizi-.

Al Direttore U.O.C.
Servizio Acquisizione Beni e Servizi
Dr.ssa Carmela FRONTOSO

(2019)

REGIONE CAMPANIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD
Sede Legale: - Via Alcide De Gasperi, 167 - 80053 CASTELLAMMARE DI STABIA (NA)
Tel. 081/8729524 - Fax 081/8729516

Oggetto: Procedura per l'affidamento del Servizio di vigilanza armata e non armata, da effettuare presso i presidi e uffici insistenti sul territorio di competenza dell'ASL NA 3 Sud, per il periodo di anni tre. **C.I.G. 4124363C01 - PRECISAZIONI.**

Si comunica che alcune ditte hanno formulato i sotto elencati quesiti, ai quali questo Servizio ha reso i richiesti chiarimenti relativi alla gara in oggetto:

Quesito n. 1

Dalla lettura dei documenti di gara si evince chiaramente come l'offerta deve essere formulata al netto degli oneri della sicurezza e degli oneri per la manodopera. Si rileva a tal proposito come le modalità di indicazione dell'importo complessivo dell'appalto, e la conseguente formulazione dell'offerta da effettuarsi al netto dei costi della manodopera non soggetti a ribasso, faccia riferimento all'art. 81 comma 3 bis del D.Lgs 163/06, ormai abrogato con D.L. n° 201/2011. Tale norma introdusse una novità in materia di appalti, statuendo l'obbligo di formulare le offerte al netto non solo degli oneri della sicurezza, ma anche dei costi della manodopera non soggetti a ribasso. Tuttavia pochi mesi dopo la sua introduzione, la norma fu abrogata e non è più in vigore dal 28/12/2011. Inoltre lo stesso capitolato si contraddice nella parte in cui richiede ai concorrenti di indicare nell'offerta economica l'incidenza percentuale dei costi della manodopera. Se i costi della manodopera sono stabiliti dalla stazione appaltante e non sono soggetti a ribasso, non è chiara la disposizione per la quale viene richiesta ai concorrenti l'indicazione dei suddetti costi in offerta. Dunque nel sottolineare che la normativa vigente stabilisce che l'offerta economica deve essere formulata comprendendo tutti i costi, anche quelli della manodopera, (tranne gli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso), si invita codesta rispettabile amministrazione ad apportare le necessarie modifiche alla documentazione di gara. Ad ogni buon conto, si evidenzia come la normativa vigente (art. 86 comma 3 bis del D.Lgs 163/2006), prescriba che nella valutazione dell'anomalia delle offerte le stazioni appaltanti "sono tenute a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, quale deve essere specificatamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato da apposite Tabelle emanate del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva.....".

RISPOSTA

Negli atti di gara si è fatto esplicito riferimento, in diverse parti, al Dlgs 163/2006 e ss.mm.ii., comprese le modifiche ed integrazioni intervenute con il D.L. 201 del 2011 ed in particolare all'Art. 44. contenente le Disposizioni in materia di appalti pubblici:
1. Al fine di garantire la piena salvaguardia dei diritti dei lavoratori, nonché la trasparenza nelle procedure di aggiudicazione delle gare d'appalto, l'incidenza del costo del lavoro nella misura minima garantita dai contratti vigenti e delle misure di adempimento delle

disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro restano comunque disciplinati:

a) dall'articolo 86, commi 3-bis e 3-ter; 87, commi 3 e 4; ed 89, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006 etc...

Pertanto si ribadisce che gli atti di gara sono stati formulati ai sensi della normativa vigente ed agli articoli del Dlgs 163/2006 che, tra l'altro, non sono stati modificati o abrogati dalle nuove norme in vigore.

Quesito n. 2

- Trattandosi di un appalto suddiviso in n° 2 lotti (lotto 1 vigilanza non armata e lotto 2 vigilanza armata), e dunque avente ad oggetto due tipologie di servizi assolutamente diverse tra loro, non si riscontra dai documenti di gara, quali siano i requisiti di partecipazione relativi alle società che partecipano a ciascun lotto. In particolare ci riferiamo all'importo del volume di affari e dell'elenco dei principali servizi per i quali non è chiaro se si riferiscano ai servizi di vigilanza non armata (di cui al Lotto 1) o ai servizi di vigilanza armata (lotto 2). Si invita codesta spettabile Amministrazione ad apporre le opportune modifiche alla documentazione di gara, tenendo presente che l'oggetto della gara prevede due Lotti e dunque i requisiti dovranno essere distinti per le differenti tipologie di servizi (vigilanza armata e vigilanza non armata).

RISPOSTA

L'appalto come dettagliatamente esplicitato nel disciplinare tecnico (art. 1 oggetto dell'appalto) non è suddiviso in lotti.

Quesito n. 3

- In riferimento al punto n. 8 del bando di gara dove viene richiesto il possesso di "almeno 1 attestazione che dev'essere riferita a servizio prestato presso una struttura sanitaria pubblica dell'importo complessivo di € 700.000,00 escluso iva", si richiede se tale importo può essere dato dalla somma degli anni 2009/2010/2011 o dev'essere riferito ad un unico anno. Inoltre si chiede di sapere se tale attestazione, in caso di partecipazione in ATI, può essere posseduta da un'unica società del raggruppamento o dev'essere ripartita, in base alle percentuali di partecipazione, tra le varie componenti dell'ATI.

RISPOSTA

L'importo è riferito ad un anno. In caso di partecipazione in ATI il requisito deve essere posseduto da almeno una delle società appartenenti al costituendo raggruppamento.

Quesito n. 4

- E' stato indicato nel Bando, come prestazione principale, "Servizio armato e non armato" in caso di RTI, essendo il servizio non armato, sia per importo economico che per numero di ore impegnate, quello prevalente, la Mandataria dovrà essere la Società che espletterà il servizio non armato?

RISPOSTA

La Mandataria deve espletare il servizio di cui alla prestazione principale, così come individuata dalla Normativa vigente.

Quesito n. 5

- Ai sensi del comma 2 dell'art. 37 del D.Lgs. 163/06 il servizio di cui al Capitolato d'appalto si distingue:

(Art. 9)

- a) Prestazione principale: servizio di vigilanza armata e non armato;
- b) Prestazioni secondarie
- c) Etc.....

La prestazione principale deve intendersi quella armata o quella non armata?

RISPOSTA

Negli atti di gara è stato sempre indicata quale prestazione principale il "servizio di vigilanza armata e non armata" in quanto è riferito ad un unico lotto.

Quesito n. 6

- L'art. 6 "Obblighi dell'aggiudicatario" del Disciplinare tecnico prevede l'impegno in capo all'aggiudicatario al punto nr. 13 di "assumere il proprio personale secondo le disposizioni di legge in vigore, nonché inquadrato, in relazione alle mansioni svolte, nel corretto livello previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di categoria (Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per i dipendenti da Istituti di vigilanza Privata ed il CCLN Multiservizi)". Siamo pertanto a chiedere conferma che il "servizio di vigilanza armata" di cui all'art. 3 del Disciplinare Tecnico dovrà essere eseguito da personale con qualifica di Guardia Particolare Giurata; mentre il servizio di "vigilanza non armata" di cui all'art. 4 del Disciplinare Tecnico dovrà essere eseguito da personale senza la qualifica di Guardia Personale Giurata inquadrato con il C.C.N.L. Multiservizi.

RISPOSTA

Si conferma quanto richiesto.

Quesito n. 7

- L'art. 4 "Mantenimento degli attuali livelli occupazionali" del Capitolato Speciale prevede espressamente sia l'impegno in capo alla ditta aggiudicataria ad assumere la forza lavoro impiegata presso la ditta uscente, che abbia svolto prevalentemente la propria attività nell'appalto, negli ultimi 6 mesi, prima dell'indizione dell'appalto stesso, sia l'impegno a garantire che tali assunzioni avvengano alle stesse condizioni economiche normative e di inquadramento possedute dai lavoratori al momento dell'indizione della gara.

RISPOSTA

Si precisa che il personale deve essere assunto secondo le disposizioni di legge in vigore, nonché inquadrato, in relazione alle mansioni svolte, nel corretto livello previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di categoria (Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per i dipendenti da Istituti di vigilanza Privata ed il CCLN Multiservizi).

Quesito n. 8

- Al fine di poter quindi comporre un'offerta economica adeguata al suddetto impegno, con la presente siamo a chiedere di conoscere per le unità attualmente impiegate, sia per il servizio di vigilanza armata che per il servizio di vigilanza non armata, le seguenti informazioni:
 - Nr. Unità impiegate
 - Qualifiche/Livelli di inquadramento
 - Eventuali superminimi
 - Eventuali ulteriori trattamenti di maggior favore applicati rispetto al C.C.N.L.



RISPOSTA

Il personale impiegato nel Servizio attualmente svolto è il seguente:

> "Vigilanza armata"

- Guardia part. Giurata livello 3..... N° 7
- Guardia part. Giurata livello 3S..... N° 2
- Guardia part. Giurata livello 4..... N° 61
- Guardia part. Giurata livello 4S..... N° 45
- Guardia part. Giurata livello 5..... N° 6
- Guardia part. Giurata livello 6..... N° 1

> "Vigilanza non armata"

- Portiere livello A1..... N° 110
- Portiere livello Commer..... N° 13



Quesito n. 9

- A pag. 7 dell'Avviso Bando di gara, i servizi di vigilanza armata e di vigilanza non armata vengono entrambi qualificati come prestazioni principali. In caso di costituendo R.T.I. pertanto la qualifica di capogruppo mandataria (o impresa capofila) può essere ricoperta indifferentemente sia dall'impresa che andrà a svolgere il servizio di vigilanza armata sia da quella che andrà ad eseguire il servizio di vigilanza non armata?

RISPOSTA

Trattasi di requisito frazionabile con le modalità di cui alle Norme di partecipazione (pag.7, II e III capoverso).

Quesito n. 10

- In caso di costituendo R.T.I. il requisito di cui al punto n. 6 a pag 4 dell'Avviso Bando di gara "Volume d'affari globale effettuato dalla ditta nell'ultimo triennio 2009-2010-2011 che non dovrà essere inferiore a € 7.008.743,04 al netto d'IVA" dovrà essere posseduto cumulativamente dal Raggruppamento Temporaneo di Impresa o per almeno il 60% dall'impresa mandataria e per almeno il 20% dalle imprese mandanti?

RISPOSTA

Si conferma quanto richiesto.

Quesito n. 11

- Il requisito di cui al punto n. 8 a pag 4 dell'Avviso Bando di gara "Elenco dei principali servizi identici prestati negli ultimi tre anni (2009-2010-2011) con l'indicazione degli importi, delle date, dei destinatari pubblici o privati per un importo non inferiore ad € 4.500.000,00" si deve intendere riferito sia a servizi di vigilanza armata che a servizi di vigilanza non armata? Se sì, qualora la capogruppo mandataria sia un istituto di vigilanza che andrà a svolgere unicamente i servizi di vigilanza armata, poiché all'impresa mandataria è chiesto di possedere almeno il 60% del suddetto requisito, possiamo intendere che il suddetto requisito possa essere comprovato attestando servizi prestati nella vigilanza armata per almeno € 2.700.000,00 (e cioè il 60% di € 4.500.000,00) e con servizi di vigilanza non armata a cura della/e impresa/e mandanti nella misura pari ad almeno ad € 900.000,00 (e cioè il 20% di € 4.500.000,00)?

RISPOSTA

Si conferma quanto richiesto.

Quesito n. 12

- Il requisito di cui al punto n. 8 a pag 4 dell'Avviso Bando di gara "Almeno 1 attestazione deve essere riferita a servizio prestato presso struttura sanitaria pubblica dell'importo complessivo di almeno € 700.000,00 escluso IVA" può riferirsi indifferentemente sia a servizi di vigilanza armata che a servizi di vigilanza non armata e può essere comprovato sia dall'impresa capogruppo mandataria che dalle imprese mandanti? Nel caso di costituendo RTI pertanto è sufficiente che la suddetta attestazione venga prodotta da una delle imprese raggruppate e non da tutte le imprese che compongono il raggruppamento?

RISPOSTA

L'importo è riferito ad un anno. In caso di partecipazione in ATI il requisito deve essere posseduto da almeno una delle società appartenenti al costituendo raggruppamento.

Quesito n. 13

- L'Avviso Bando di gara alle pagine 2 e 3 chiede di inserire nella busta nr 2 "Documentazione Amministrativa" il certificato di vigenza della Camera di Commercio e il Certificato del Casellario Giudiziale degli amministratori e dei direttori tecnici in originale o copia autenticata ai sensi del DPR n. 445/2000. A tale proposito si rappresenta che dal 01/01/2012 è entrata in vigore la L. 183/2011 che ha introdotto alcune novità in materia di produzione di certificati agli organi della pubblica amministrazione ed ai gestori di servizi pubblici. In particolare la nuova norma, apportando delle modifiche al D.P.R. 445/2000 prescrive che "le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli art. 46 e 47".

Tanto premesso, si chiede se in luogo dei due prescritti certificati è sufficiente produrre delle dichiarazioni sostitutive attestanti i dati contenuti nel certificato camerale e l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/2006 per i soggetti richiesti.

RISPOSTA

Sono accettate, secondo la normativa vigente, le dichiarazioni sostitutive in luogo delle certificazioni previste per la partecipazione alla presente gara.

Quesito n. 14

- Siamo a richiedere di avere l'elenco e le specifiche tecniche di tutti gli apparati di sicurezza (impianti antintrusione, sistemi TVCC e di video-sorveglianza, ect.) di proprietà della stazione appaltante attualmente presenti presso ogni singola struttura/presidio sia del lotto 1 che del lotto 2 oggetto della presente procedura di gara.

RISPOSTA

Per le informazioni richieste si rimanda al disciplinare tecnico.

Quesito n. 15

- Siamo a chiedere conferma del fatto che il progetto tecnico rispondente alle richieste di cui all'articolo 16 del Disciplinare Tecnico va inserito non in un'apposito separato plico, ma nella busta n.2 insieme alla documentazione amministrativa.

RISPOSTA

Si precisa che la documentazione tecnica va inserita nella 2^ busta contenente documentazione amministrativa (punto 15 del bando di gara).

Quesito n. 16

- Alla pag. 7 del Bando di gara lettera a) è riportato quanto segue: Prestazione Principale Servizio di vigilanza armata e vigilanza non armata. In base al numero delle ore indicate, risulta essere predominante l'attività di portierato rispetto a quella di vigilanza armata. In caso di R.T.I. chi deve essere la capogruppo la società di Portierato o la Società di Vigilanza armata?

RISPOSTA

Negli atti di gara è stato sempre indicata quale prestazione principale il "servizio di vigilanza armata e non armata" in quanto è riferito ad un unico lotto. Pertanto, trattasi di requisito frazionabile con le modalità di cui alle Norme di partecipazione (pag.7, II e III capoverso).

Quesito n. 17

- Nel disciplinare tecnico, alla pag. 8 sono riportate le caratteristiche e modalità di esecuzione del servizio di trasporto valori Ticket/Farmaci. Nell'offerta economica bisogna quotarli indicando la tariffa oraria per ogni ora di servizio prestato?

RISPOSTA

Il servizio di trasporto valori Tcket/Farmaci è parte integrante del servizio da svolgere, pertanto, non deve essere quotato.

Quesito n. 18

- Alla pag. 4 del capitolato speciale Art. 4 è contemplato il passaggio di cantiere. AI fini della formulazione dell'offerta la scrivente società chiede di conoscere l'attuale numero di persone addette al portierato con i relativi livelli di inquadramento e il numero degli addetti alla Vigilanza armata con il relativo livello di inquadramento.

RISPOSTA

Il personale impiegato nel Servizio attualmente svolto è il seguente:

> "Vigilanza armata"

- Guardia part. Giurata livello 3..... N° 7
- Guardia part. Giurata livello 3S..... N° 2
- Guardia part. Giurata livello 4..... N° 61
- Guardia part. Giurata livello 4S..... N° 45
- Guardia part. Giurata livello 5..... N° 6
- Guardia part. Giurata livello 6..... N° 1

> "Vigilanza non armata"

- Portiere livello A1..... N° 110
- Portiere livello Commer..... N° 13



Quesito n. 19

- All'interno di un RTI è sufficiente che il requisito del fatturato pari ad € 700.000,00 prestato presso struttura sanitaria pubblica sia posseduto da una sola società sia essa mandante o mandataria?

RISPOSTA

L'importo è riferito ad un anno. In caso di partecipazione in ATI il requisito deve essere posseduto da almeno una delle società appartenenti al costituendo raggruppamento.

Quesito n. 20

- Alla pag. 3 del bando di gara al punto 2 è richiesto Certificato del casellario Giudiziale del tribunale competente da cui risulti che non siano state pronunciate condanne, con sentenza passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena se richiesta ai sensi dell'art. 444 C.P.P., per qualsiasi reato grave in danno dello Stato o della Pubblica Amministrazione che incida sulla moralità professionale e per delitti finanziari. Dal momento che la dicitura riportata dal Certificato del Casellario Giudiziale è Risulta "NULLA", si chiede se è possibile presentare il Certificato con detta dicitura o per effetto del decreto sulla semplificazione è sufficiente presentare una dichiarazione riportando espresamente quanto previsto al punto 2 del bando di gara ai sensi del DPR 445/2000.

RISPOSTA

Sono accettate, secondo la normativa vigente, le dichiarazioni sostitutive in luogo delle certificazioni previste per la partecipazione alla presente gara.

Quesito n. 21

- Trattandosi di un appalto suddiviso in due lotti (Vigilanza armata e Vigilanza non armata) non è ben chiaro dai documenti di gara quali siano i requisiti di partecipazione relativi alle società che partecipano a ciascun lotto. In particolare si fa riferimento all'importo del volume d'affari e all'elenco dei principali servizi per i quali non è ben specificato se si riferiscono ai servizi di vigilanza non armata o ai servizi di vigilanza armata. Si chiede pertanto a codesta spettabile Amministrazione di voler meglio chiarire i suddetti requisiti.

RISPOSTA

L'appalto come dettagliatamente esplicitato nel disciplinare tecnico (art. 1 oggetto dell'appalto) non è suddiviso in lotti. Il riferimento al volume di affari è precisato al punto 6 del bando di gara. I principali servizi di "vigilanza armata e non armata" sono specificati nel disciplinare tecnico che ha costituito parte integrante della delibera di indizione della gara di che trattasi.

Quesito n. 22

- Premesso che il punto 16 del bando di gara recita (...) I requisiti frazionabili dovranno essere presentati nella misura minima del 60% dall'impresa capofila e la restante parte dalle imprese mandanti nella misura minima del 20% ciascuna (...). Ciò premesso si chiede, nel caso di partecipazione alla gara da parte di un costituendo RTI e con specifico riferimento al fatturato relativo ai servizi prestati presso le strutture pubbliche sanitarie, d'importo complessivo pari ad almeno 700.000,00 euro, di dare conferma, posto che il predetto raggruppamento possiede già il fatturato in ambito sanitario al 100%, che è comunque preclusa la partecipazione alla gara a quelle società che non posseggono almeno il 20% di detto fatturato.

(9 di 9)

RISPOSTA

Si ribadisce quanto previsto al punto 16 del bando di gara.

Quesito n. 23

- Poiché dall'importo complessivo messo a base d'asta sono stati scorporati sia il costo della manodopera, sia gli oneri relativi alla sicurezza, quantificati nel 90% del costo complessivo dell'opera, si chiede di specificare sulla base di quali contratti e dei rispettivi livelli d'inquadramento del personale sia scaturito il costo di detta manodopera. In ragione di ciò si chiede anche com'è stato possibile individuare, da parte della stazione appaltante, variabili quali agevolazioni, fiscali, contributive e previdenziali e riportarle nel bando in un importo unico valevole per tutti i partecipanti alla gara.

Detto ciò si chiede di precisare la tariffa oraria, relativamente al solo costo orario della manodopera, comprensivo di oneri sociali e contributivi, e come tale da intendersi al netto delle spese generali ed utile d'impresa, che sarà riconosciuta all'impresa/e aggiudicatarie del servizio.

Inoltre, considerato che dal ribasso sono stati esclusi i costi relativi alla manodopera, non si riesce a comprendere perché è necessario corredare l'offerta economica con le giustificazioni(...) art. 8 Capitolato Speciale d'Appalto, in quanto proprio il costo del personale non è più elemento di offerta.

Per concludere va osservato che il Decreto Monti stabilisce che le offerte non possono essere più presentate al netto del costo del personale (art. 44 comma 2). Pertanto il comma 3-bis dell'art. 81 del Codice, che prevedeva che l'offerta fosse effettuata al netto delle spese del costo del lavoro, viene soppresso. Per quanto sopra si chiede a codesta Amministrazione se tutto ciò debba essere ignorato e in ogni caso tutti gli operatori economici interessati alla gara debbano attenersi a quanto prescritto nella documentazione di gara.

RISPOSTA



Negli atti di gara si è fatto esplicito riferimento, in diverse parti, al Dlgs 163/2006 e ss.mm.ii., comprese le modifiche ed integrazioni intervenute con il D.L. 201 del 2011 ed in particolare all'Art. 44. contenente le **Disposizioni in materia di appalti pubblici:**

1. Al fine di garantire la piena salvaguardia dei diritti dei lavoratori, nonché la trasparenza nelle procedure di aggiudicazione delle gare d'appalto, l'incidenza del costo del lavoro nella misura minima garantita dai contratti vigenti e delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro restano comunque disciplinati:

a) dall'articolo 86, commi 3-bis e 3-ter; 87, commi 3 e 4; ed 89, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006 etc...

Pertanto si ribadisce che gli atti di gara sono stati formulati ai sensi della normativa vigente ed agli articoli del Dlgs 163/2006 che, tra l'altro, non sono stati modificati o abrogati dalle nuove norme in vigore.

**Il Responsabile Procedura Amministrativa
Dirigente Amministrativo
Servizio Acquisizione Beni e Servizi
Dott. Francesco ROMANO**



Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Dott. Marco Tullo)

Marco Tullo



TRASMISSIONE AL COLLEGIO SINDACALE

La presente deliberazione è stata trasmessa al Collegio Sindacale della A.S.L. ai sensi dell'art. 35 comma 3 della L.R. 03.11.94 n. 32 con nota n. 38102 in data 14 GIU. 2012

TRASMISSIONE AL COMITATO DI RAPPRESENTANZA DELLA CONFERENZA DEI SINDACI

La presente deliberazione è stata trasmessa al Comitato di Rappresentanza dei Sindaci ai sensi dell'art. 35 della L.R. 03.11.94 n. 32 con nota n. _____ in data _____

TRASMISSIONE ALLA GIUNTA REGIONALE

La presente deliberazione è stata trasmessa alla Struttura Regionale di Controllo della G.R.C. ai sensi dell'art.35 della L.R.03.11.94 n. 32 con nota n. _____ in data _____

PROVVEDIMENTO DELLA GIUNTA REGIONALE

Deliberazione della G.R. n. _____ del _____

Decisione: _____

IL FUNZIONARIO

[Signature]

INVIATA PER L'ESECUZIONE IN DATA 13 GIU. 2012 / _____ A:

| | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | DIRETTORE SANITARIO D'AZIENDA | COORD.TO SOCIO SANITARIO AZIEND | |
| | COLLEGIO SINDACALE | DIPARTIMENTO FARMACEUTICO | |
| | SERV. GABINETTO | DIPARTIMENTO PREVENZIONE | |
| | SERV. AFFARI GENERALI | DIPARTIMENTO RIABILITAZIONE | |
| | SERV. AFFARI LEGALI | DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | SERV. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI | DISTRETTO N. 48 | EX A.S.L. NA 4 |
| | SERV. ASSISTENZA SANITARIA | DISTRETTO N. 49 | |
| | SERV. CONTROLLO DI GESTIONE | DISTRETTO N. 50 | SERV. FASCE DEBOLI |
| | SERV. FORMAZ. E AGGIORN. PROF. | DISTRETTO N. 51 | SERV. PATOLOGIA CLINICA |
| | SERV. GESTIONE ECONOMICO FINAN | DISTRETTO N. 52 | |
| | SERV. GESTIONE RISORSE UMANE | DISTRETTO N. 53 | |
| | SERV. GEST.TECN.PATR.IMMOB.OSP. | DISTRETTO N. 54 | EX A.S.L. NA 5 |
| | SERV. GEST.TECN.PATR.IMMOB.TERR. | DISTRETTO N. 55 | |
| | SERV. GEST.TECN.SISTEMI INFORMAT | DISTRETTO N. 56 | SERV. ASSISTENZA DISTRETTUALE |
| | SERV. ISPETTIVO | DISTRETTO N. 57 | SERV. ASSISTENZA OSPEDALIERA |
| | SERV. MATERNO INFANT. OSPEDAL. | DISTRETTO N. 58 | |
| | SERV. MATERNO INFANT. DISTRET. | DISTRETTO N. 59 | |
| | SERV. PREVENZIONE E PROTEZIONE | OO.RR. AREA NOLANA | |
| | SERV. RELAZIONE CON IL PUBBLICO | OO.RR. AREA STABIESE | |
| | COORD.TO COMITATO ETICO | OO.RR. GOLFO VESUVIANO | |
| | COORD.TO GESTIONE LIQUIDATORIA | OO.RR. PENISOLA SORRENTINA | |
| | COORD.TO PROGETTI FONDI | | |